

4.

L'AREA E I METODI DI CONSOLIDAMENTO

4.1. L'area ed i metodi di consolidamento. — 4.2. Le partecipazioni di controllo ed il consolidamento integrale. — 4.3. I casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale. — 4.4. Le partecipazioni di collegamento ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto. — 4.5. Il controllo congiunto ed il consolidamento proporzionale. — 4.6. Sintesi conclusiva. — Esercitazioni.

4.1. L'area ed i metodi di consolidamento.

La norma di legge — in mancanza di specifiche disposizioni sui gruppi aziendali — ha disciplinato i « confini » del consolidamento, definendo l'area che tecnicamente viene definita « *area di consolidamento* ».

Da questo punto di vista, i bilanci delle società del gruppo che possono assumere rilevanza per il processo di consolidamento sono i seguenti:

- a) bilanci delle società controllate;
- b) bilanci delle società collegate;
- c) bilanci delle società a conduzione congiunta con imprese non del gruppo (joint-ventures).

In particolare, ad ogni tipologia di partecipazione corrisponde un apposito *metodo di consolidamento*, come indicato nella Tavola 1.

TAVOLA 1

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO.

Nozione di controllo	→	Metodo integrale
Casi di esclusione dal consolidamento integrale		
Nozione di collegamento	→	Metodo del patrimonio netto
Nozione di controllo congiunto	→	Metodo del patrimonio netto o metodo proporzionale

Qualunque sia la modalità attraverso la quale viene esercitato il controllo, per l'insieme delle società controllate, la norma di legge utilizza il termine « consolidamento » e prevede il metodo del « consolidamento integrale ».

Per tale motivo, talvolta ci si riferisce al consolidamento integrale per individuare l'area di consolidamento « in senso stretto ».

Sul piano tecnico, invece, l'area di consolidamento comprende anche il consolidamento proporzionale ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto.

Qui di seguito vengono esaminati i seguenti aspetti:

- 1) partecipazioni di controllo e consolidamento integrale;
- 2) casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale;
- 3) partecipazioni di collegamento e consolidamento con il metodo del patrimonio netto;
- 4) partecipazioni a controllo congiunto e consolidamento proporzionale.

4.2. Le partecipazioni di controllo ed il consolidamento integrale.

Ai fini del processo di consolidamento, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 127/1991, sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (salvo prova contraria). Se, a titolo di esempio, la società A detiene l'80% delle partecipazioni aventi diritto di voto nella società B, la società A controlla di diritto la società B;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (1). Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui un'impresa A detiene il 40% delle partecipazioni in un'altra impresa B. Tale percentuale di partecipazioni non garantisce all'impresa A un controllo di diritto ma, se la storia della società B dimostra che all'assemblea ordinaria non si raggiunge mai la presenza del 70% delle azioni aventi diritto di voto, è evidente che il 40% dei voti è sufficiente per esercitare un'influenza dominante;

3) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;

4) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

In particolare, il D.Lgs. 127/1991, all'art. 26, rimanda all'art. 2359 del Codice Civile per le modalità di controllo previste al punto *sub* 1), controllo

(1) Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

di diritto, e *sub 2*), controllo di fatto, mentre prevede in maniera esplicita le modalità di controllo indicate ai punti *sub 3*), influenza dominante derivante da clausole contrattuali o statutarie, e *sub 4*), influenza dominante derivante dal controllo dei diritti di voto tramite accordi con altri soci.

Il concetto di *società controllata*, quindi, appare collegato all'esercizio di un'*influenza dominante*, esercitabile per il tramite di strumenti operativi differenti (es.: maggioranza dei voti, minoranza qualificata dei voti, contratto o clausola statutaria, accordi con altri soci).

L'indicata nozione di controllo viene rappresentata nella Tavola 2.

TAVOLA 2

NOZIONE DI CONTROLLO.

Art. 26 del D.Lgs. 127/1991

Una società è controllata quando...

- Maggioranza dei voti
(controllo di diritto)
- Voti sufficienti per influenza dominante
(controllo di fatto)
- Contratti e clausole statutarie
(controllo di fatto)
- Accordi con soci
(controllo di fatto)

Art. 2359 n. 1 e 2

Come si può osservare dalla Tavola 2, e come accennato in precedenza, oltre alle ipotesi di controllo previste dai punti 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, l'art. 26 del D.Lgs. 127/1991 prevede due ulteriori fattispecie di controllo di fatto:

1) le imprese nelle quali viene esercitata un'*influenza dominante* per mezzo di un contratto o clausole statutarie;

2) le imprese nelle quali si detiene la maggioranza dei diritti di voto per il tramite di accordi con altri soci.

In merito al punto *sub 1*), l'ordinamento giuridico italiano non consente la presenza di clausole contrattuali aventi per oggetto l'attribuzione del diritto ad esercitare un'*influenza dominante* su un'altra società. Tale punto è stato però previsto dal D.Lgs. 127/1991 in modo da consentire l'inserimento nell'area di consolidamento delle società aventi sede in paesi esteri in cui simili contratti di dominazione abbiano validità giuridica.

Per ciò che concerne il punto *sub 2*), ci si riferisce al caso in cui

un'impresa eserciti il controllo (assoluto o relativo) in un'altra attraverso pattuizioni tra i soci il cui fine è quello di attribuire ad uno solo degli azionisti il controllo.

In questo caso, così come nel caso generico del controllo di fatto, esiste la difficoltà di accertamento delle situazioni in cui una partecipazione di minoranza consente di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

Indipendentemente dalla modalità attraverso la quale un'impresa acquisisce il controllo, le partecipazioni in imprese controllate vengono consolidate attraverso il *metodo del consolidamento integrale*, disciplinato nelle sue linee essenziali dall'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che nei primi due commi, così dispone:

« Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

Sono invece eliminati:

- a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;*
- b) i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;*
- d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi ».*

La tipica operazione di consolidamento nell'ambito del metodo integrale è costituita dalla *sostituzione del valore delle partecipazioni* detenute dalla società controllante *con gli elementi patrimoniali* (attività e passività) *contenuti nel bilancio della società partecipata.*

La sostituzione del valore delle partecipazioni viene qui esaminata facendo riferimento al caso di partecipazioni dirette totalitarie.

Il consolidamento integrale consiste nell'effettuazione delle seguenti operazioni:

- eliminazione della voce « partecipazioni » che compare nel bilancio della società partecipante;
- eliminazione del corrispondente patrimonio netto contabile della società partecipata;
- somma delle attività e delle passività della società partecipante e della società partecipata.

Esempio:

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Attività	400	Patrimonio netto	200
Partecipazioni in società B (100%)	100	Passività	300
Totale	<u>500</u>	Totale	<u>500</u>

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Attività	1.000	Patrimonio netto	100
		Passività	900
Totale	<u>1.000</u>	Totale	<u>1.000</u>

Il consolidamento integrale comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- eliminazione della voce « partecipazioni » che compare nel bilancio della società partecipante (per 100);
- eliminazione del corrispondente patrimonio netto contabile della società partecipata (per 100);
- somma di tutte le altre poste dei bilanci delle due società (attività e passività della società A e della società B e patrimonio netto della sola società A).

Il risultante stato patrimoniale consolidato è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Attività	1.400	Patrimonio netto	200
		Passività	1.200
Totale	<u>1.400</u>	Totale	<u>1.400</u>

I problemi operativi più rilevanti, che possono complicare l'effettuazione di queste operazioni, sono i seguenti:

- a) esistenza di una differenza contabile tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio della società controllante ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società controllata;
- b) consolidamento di partecipazioni di controllo non totalitarie, e conseguente necessità di individuazione della quota-parte di patrimonio netto contabile delle società controllate attribuibile agli interessi di azionisti non appartenenti al gruppo;

- c) presenza di azioni proprie o di partecipazioni reciproche;
- d) presenza di partecipazioni indirette.

Gli indicati problemi sono esaminati in un apposito capitolo.

4.3. I casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale.

La norma di legge, all'art. 28, prevede la possibilità concessa alle imprese controllanti di escludere dal consolidamento integrale alcune imprese che, pur essendo controllate dall'entità impegnata nella redazione del bilancio consolidato rientrano in una delle seguenti casistiche:

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e dei flussi di cassa, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i suddetti fini;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La scelta del legislatore appare orientata da criteri di praticità ed è condivisibile nella sostanza, con le precisazioni che seguono:

— l'ipotesi *sub a)* (irrilevanza) va verificata caso per caso: in altri termini, se si verifica che più società controllate sono singolarmente irrilevanti, ma unitariamente considerate non sono più tali, tali società devono essere consolidate;

— l'ipotesi *sub b)* (gravi e durature restrizioni) è riferita, a titolo di esempio, ai casi in cui l'impresa controllata sia sottoposta a procedure concorsuali in corso, oppure operi in un paese caratterizzato da situazioni politiche incerte tali da limitare l'esercizio del controllo. Va tuttavia sottolineato che tali restrizioni devono essere gravi, ossia non devono consentire all'impresa controllante di perseguire l'obiettivo per la quale l'impresa stessa è entrata a far parte dell'area di consolidamento e durature, ossia destinate a permanere nel tempo;

— l'ipotesi *sub c)* (assenza di informazioni) non intende «premiare» eventuali inefficienze della capogruppo nell'impostazione dei flussi informativi di gruppo, ma può essere utilizzata in casi particolari quali, ad esempio, quello dell'acquisizione di una partecipazione di controllo nel corso di un esercizio. In tal caso, è molto difficile addivenire ad un consolidamento integrale dei dati della consociata, in quanto non omogenei dal punto di vista

dell'elaborazione contabile (es.: piano dei conti, ecc.). L'art. 28, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 127/1991 precisa che tale evenienza si può verificare solo "in casi eccezionali";

— nell'ipotesi *sub d)* (prossima alienazione) occorre che la vendita sia uno « scopo immediato » del possesso della partecipazione, e non uno « scopo ultimo » (es.: dopo un lungo processo di risanamento). In particolare, il par. 39 dell'OIC 17 prevede che una controllata possa essere esclusa dall'area di consolidamento quando è stata acquistata con l'esclusivo fine della vendita entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo. Questo fa presumere che la partecipazione di controllo non sia mai entrata a far parte dell'area di consolidamento in senso stretto, ossia non sia mai stata (e mai sarà) consolidata con il metodo integrale. In altre parole, non sembrerebbe rientrare tra le cause di esclusione facoltativa delle partecipazioni di controllo per successiva alienazione, la partecipazione di controllo acquistata come investimento strategico e pertanto consolidata con il metodo integrale e, successivamente, destinata ad alienazione. In questo specifico caso la partecipazione di controllo dovrebbe essere consolidata con il metodo integrale sino alla data in cui avviene la vendita.

L'OIC 17 entra nel merito del trattamento contabile delle società escluse dal consolidamento integrale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991, aspetto non disciplinato esplicitamente dalla normativa di riferimento.

In particolare, l'OIC 17, par. 110, obbliga all'utilizzo del metodo del costo nel caso di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale di partecipazioni di controllo:

— per gravi e durature restrizioni nell'effettivo esercizio dei diritti della controllante;


— per impossibilità ad ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;

— per partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento integrale in quanto irrilevanti, così come previsto dal punto 2 dall'art. 36 del D.Lgs. 127/1991.

Nel caso di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento integrale, in quanto detenute esclusivamente allo scopo della loro successiva alienazione, infine, si utilizza quale criterio di valutazione il minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione (OIC 17, par. 113).

La sintesi dei criteri di valutazione delle imprese controllate escluse facoltativamente dal consolidamento integrale è riportato nella Tavola 3.

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CASI DI ESCLUSIONE FACOLTATIVA
DAL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE.



4.4. Le partecipazioni di collegamento ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto.

L'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, stabilisce che alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate si applichi il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del Codice Civile (metodo del patrimonio netto).

Il concetto di « impresa collegata » è ripreso dall'art. 2359, comma 3, del Codice Civile:

« Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa ».

Il metodo del patrimonio netto è disciplinato dalle seguenti disposizioni di legge:

— art. 36 del D.Lgs. 127/1991;

— art. 2426, n. 4, del Codice civile (a cui il sopracitato D.Lgs. rimanda).

Tale metodo consiste nel mantenimento nel bilancio consolidato della partecipazione di collegamento originariamente iscritta nel bilancio d'esercizio della società partecipante e nel successivo adeguamento (anno per anno) del valore di iscrizione in base alla percentuale di patrimonio netto della società partecipata per recepire l'andamento economico della stessa.

In particolare:

— in caso di risultato economico positivo (utile d'esercizio), si procede ad un incremento del valore della partecipazione per la quota di propria spettanza, con contropartita un'apposita voce del conto economico consolidato (così come specificato dall'art. 36 del D.Lgs. 127/1991);

— in caso di risultato economico negativo (perdita d'esercizio), si procede ad una riduzione del valore della partecipazione per la quota di propria spettanza, con contropartita un'apposita voce del conto economico consolidato.

Al riguardo si consideri il seguente esempio.

Esempio:

— partecipazione del 30% nella società X

— costo: 30

— patrimonio netto di « X »: 100.

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE

Partecipazioni in imprese collegate	30		
Totale	Totale

BILANCIO CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE (2)

Partecipazioni in imprese collegate	30		
Totale	Totale

Il metodo del patrimonio netto può essere anche utilizzato per la valutazione delle partecipazioni a controllo congiunto, così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 127/1991.

(2) Si ipotizza la presenza di partecipazioni di controllo per le quali la società controllante è obbligata alla redazione del bilancio consolidato.

4.5. Il controllo congiunto ed il consolidamento proporzionale.

L'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 stabilisce che possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, cioè al limite che individua il concetto di società collegate (20% o 10% se società quotata).

In tal caso, l'inclusione nel consolidamento può avvenire secondo il criterio della proporzione della partecipazione posseduta o, in alternativa, secondo il metodo del patrimonio netto.

Il consolidamento proporzionale consiste nella sostituzione della partecipazione iscritta nel bilancio dell'impresa partecipante con il valore della quota-parte di attività e passività della partecipata che essa rappresenta.

Esempio:

— la società « A » partecipa al 50% nella joint-venture « X ». I valori di bilancio sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A

Partecipazioni	50		
Totale	Totale

STATO PATRIMONIALE X

Attività	1.000	Patrimonio netto	100
		Passività	900
Totale	1.000	Totale	1.000

Il consolidamento proporzionale comporta:

- l'eliminazione della partecipazione e della corrispondente quota di patrimonio netto, per 50;
- la sua sostituzione con il 50% del valore delle attività e delle passività di « X ».

Il bilancio consolidato che ne consegue è il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE (3)

Attività (50% di 1.000)	500	Passività (50% di 900)	450
Totale	...	Totale	...

4.6. Sintesi conclusiva.

I casi considerati nei paragrafi precedenti vengono sintetizzati nella Tavola 4.

TAVOLA 4

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Tipologia di società	Società controllate	Società collegate	Joint-venture	Altre società
Tipo di influenza	Dominante	Notevole	Controllo congiunto	
Modalità di esercizio dell'influenza	- Maggioranza dei voti - Minoranza qualificata - Contratto o statuto - Accordi con altri soci	- Società non quotate: almeno il 20% dei voti - Società quotate: almeno il 10% dei voti	Controllo congiunto con almeno: - Società non quotate: 20% dei voti - Società quotate: 10% dei voti	
Metodo di consolidamento	Integrale	Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	Proporzionale o Metodo del patrimonio netto	Non consolidamento (valutazione a costo)
Eccezioni	Art. 28, (facoltà di esclusione)	Art. 36, 2° comma (irrilevanza)	Art. 36, 2° comma (irrilevanza)	par 111, oic 17, minore tra costo (o metodo del patrimonio netto se applicabile) e valore di presumibile realizzo

↓
Area di consolidamento in senso stretto

Area di consolidamento

(3) Si ipotizza la presenza di partecipazioni di controllo per le quali la società controllante è obbligata alla redazione del bilancio consolidato.


Di seguito viene riportato un esempio di utilizzo congiunto dei suddetti metodi di consolidamento.

Esempio.

Si consideri il gruppo formato dalle società A, B, C, D la cui struttura è riportata nella Tavola 5.

TAVOLA 5

STRUTTURA DEL GRUPPO E METODI DI CONSOLIDAMENTO.



Nella medesima tavola sono anche indicati i metodi di consolidamento da utilizzare per la redazione del bilancio consolidato.

I bilanci delle diverse società sono di seguito riportati:

STATO PATRIMONIALE A

Partecipazioni B	100	Patrimonio netto	400
Partecipazioni C	20		
Partecipazioni D	50	Debiti	300
Altre attività	530		
Totale	700	Totale	700

CONTO ECONOMICO A

Ricavi	600
Costi	(520)
Risultato netto	80

STATO PATRIMONIALE B

Attività	300	Patrimonio netto	100
		Debiti	200
Totale	<u>300</u>	Totale	<u>300</u>

CONTO ECONOMICO B

Ricavi	500
Costi	<u>(500)</u>
Risultato netto	<u>-</u>

STATO PATRIMONIALE C

Attività	200	Patrimonio netto	100
		Debiti	100
Totale	<u>200</u>	Totale	<u>200</u>

CONTO ECONOMICO C

Ricavi	400
Costi	<u>(400)</u>
Risultato netto	<u>-</u>

STATO PATRIMONIALE D

Attività	250	Patrimonio netto	100
		Debiti	150
Totale	<u>250</u>	Totale	<u>250</u>

CONTO ECONOMICO D

Ricavi	450
Costi	<u>(450)</u>
Risultato netto	<u>-</u>

Il bilancio consolidato risulta essere il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Attività B (100%)	300	Patrimonio netto	400
Partecipazioni C (20% PN C)	20	Debiti B (100%)	200
Attività di D (50%)	125	Debiti D (50%)	75
Altre attività A	530	Debiti A	300
Totale	<u>975</u>	Totale	<u>975</u>

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi (A + 100% B + 50% D)	1.325
Costi (A + 100% B + 50% D)	<u>(1.245)</u>
Risultato netto	<u>80</u>

La partecipazione in B (consolidata con il metodo integrale) pari a 100 è stata sostituita nel bilancio consolidato dal 100% delle attività (300) e delle passività (200) di B.

La partecipazione in C viene consolidata con il metodo del patrimonio netto. Pertanto, nel bilancio consolidato rimane la voce « partecipazione in C » iscritta ad un valore pari al 20% del patrimonio netto di C (cioè 20% di 100 = 20).

La partecipazione in D viene consolidata con il metodo proporzionale. Pertanto, la partecipazione in D, pari a 50, viene sostituita dal 50% delle attività (50% di 250 = 125) e dal 50% delle passività (50% di 150 = 75) di D.

Per quanto riguarda il conto economico consolidato, in esso vengono riportati:

- il 100% dei ricavi e dei costi di B, consolidata integralmente;
- il 50% dei ricavi e dei costi di D, consolidata proporzionalmente.

Non sono riportati i ricavi ed i costi di C in quanto tale partecipazione viene consolidata con il metodo del patrimonio netto.

Esercitazione 4/I. - Area di consolidamento.**Caso A.**

La Blu S.p.A. è una società che opera nel settore tessile che possiede direttamente ed indirettamente le partecipazioni riportate nell'elenco che segue:

Società	% di diritti di voto	Note
Arancio S.p.A.	50%	Il restante 50% è posseduto da un unico socio
Bianco S.p.A.	80%	In liquidazione
Carmínio S.p.A.	5%	Società per la tutela dell'immagine del distretto industriale tessile nel quale ha sede la società Alfa
Giallo S.p.A.	80%	Distribuzione commerciale di prodotti tessili
Indaco S.p.A.	100%	Il totale dell'attivo e del fatturato di questa società è meno dell'1% del totale attivo e fatturato consolidato
Marrone S.p.A.	20%	
Nero S.p.A.	90%	Trattativa in corso per l'alienazione della partecipazione. Si intende, infatti, uscire dal settore.
Rosa S.p.A.	100%	Partecipazione acquisita nel 4° trimestre dell'esercizio Il sistema contabile della Rosa S.p.A. è incompatibile con quello del gruppo
Rosso S.p.A.	100%	
Verde S.p.A.	45%	Le azioni possedute da terzi sono frazionate tra 20 soci, tra i quali non esiste alcun patto di sindacato.
Viola S.p.A.	100%	Società di intermediazione mobiliare (SIM)

Per ciascuna partecipazione si indichi:

- la tipologia di partecipazione;
- l'appartenenza o meno all'area di consolidamento;
- l'eventuale metodo di consolidamento da utilizzare.

Caso B.

La società X S.p.A. è una holding operativa che svolge attività nel comparto alimentare e che detiene, direttamente ed indirettamente, le partecipazioni di seguito riportate:


Società	% di diritti di voto	Note
A S.p.A.	2%	
B S.p.A.	25%	
C S.p.A.	33,33%	Il restante 66,67% è posseduto in misura uguale da due soci
D S.p.A.	80%	Il totale dell'attivo e del fatturato è meno del 2% del totale attivo e fatturato consolidati
E S.p.A.	100%	
F S.p.A.	100%	Trattative in corso per l'alienazione della partecipazione.
G S.p.A.	90%	
H S.p.A.	100%	In liquidazione
I S.p.A.	25%	Il restante 75% è posseduto in misura uguale da tre soci
L S.p.A.	100%	Partecipazione acquisita il 29/11 dell'esercizio. Piani dei conti incompatibili
M S.p.A.	18%	Società quotata in Borsa
N S.p.A.	40%	Il restante 60% è frazionato tra 30 soci tra i quali non esiste patto di sindacato

Per ciascuna partecipazione si indichi:

- la tipologia di partecipazione;
- l'appartenenza o meno all'area di consolidamento;
- l'eventuale metodo di consolidamento da utilizzare.

Caso C.

La struttura di un gruppo è quella riportata di seguito.




La società A ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Quali società devono essere inserite nel bilancio consolidato di A con il consolidamento integrale? Quali con il consolidamento del patrimonio netto o proporzionale? Quali società possono essere escluse

dall'area di consolidamento in senso stretto? (si tenga conto anche delle informazioni sotto indicate).

Società	Informazioni	Tipologia di società	Area di consolidamento in senso stretto (Si/No/facoltà)	Metodo di consolidamento utilizzato nel bilancio consolidato
B				
C	In liquidazione			
D	Società quotata in borsa			
E				
F				
G				
H				
N				

Caso D.

La struttura di un gruppo è quella riportata nel grafico:



La società H ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Quali società devono essere inserite nel bilancio consolidato di H con il consolidamento integrale? Quali con il consolidamento sintetico o proporzionale? Quali società possono essere escluse dall'area di consolidamento in senso stretto? (si tenga conto anche delle informazioni sotto indicate).

Società	Informazioni	Tipologia di società	Area di consolidamento in senso stretto (Si/No/facoltà)	Metodo di consolidamento utilizzato nel bilancio consolidato
B				
C				
D	Attivo e ricavi pesano meno dell'1% del totale del gruppo			
E				
F				
G				